



Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico
Sezione II

Prot. n. 34/2026

Decisione n. 1
Anno 2026

Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico - Sezione II presso il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), composto da:

Avv. Antonio Di Salvo – Presidente

Avv. Francesca Carnicelli – Componente relatore

Avv. Ilaria Angelini – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di legittimità iscritto al R.G. Ricorsi n. 2/2025, introdotto con ricorso depositato in data 16 dicembre 2025 da:

, in qualità di Presidente pro tempore della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP),

- avv.ti Maria Laura Guardamagna e Alice Merletti -

CONTRO

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in persona del Presidente pro tempore

,

- avv. prof. Guido Valori -

E NEI CONFRONTI DI

Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), in persona del Commissario Straordinario pro tempore ;

Per l'annullamento della Delibera n. 95 del 15 dicembre 2025 della Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico e della Delibera n. 12 del 15 dicembre 2025 del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, aventi ad oggetto il commissariamento della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), nonché di tutti gli atti presupposti, istruttori, richiamati, connessi e comunque utilizzati ai fini dell'adozione della misura commissariale, ancorché non immediatamente lesivi in via autonoma.

Oggetto del giudizio

Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione delle Delibere CIP n. 95/2025 (Giunta Nazionale) e n. 12/2025 (Consiglio Nazionale), recanti il commissariamento della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), nonché degli atti presupposti, istruttori e connessi indicati in ricorso.

Il ricorrente deduce vizi procedurali e sostanziali, con specifico riferimento alla regolarità della convocazione e dell'Ordine del Giorno, al contraddittorio, alla motivazione e alla (asserita) insussistenza dei presupposti statuari della misura.

Il Collegio è stato chiamato a verificare la legittimità dell'esercizio del potere di vigilanza e intervento sostitutivo, alla luce delle fonti dell'ordinamento sportivo paralimpico e dei principi generali del giusto procedimento.

Premesso in fatto

A mezzo ricorso con istanza cautelare di sospensione ex art. 2 ROF del Collegio di Garanzia CIP e artt. 33 e 56 comma 2 lett. b) CGS CIP ritualmente depositato il 16

dicembre 2025, il Sig. _____ impugnava la Delibera del Consiglio Nazionale del CIP n. 12 del 15 dicembre 2025, deducendone plurimi vizi di legittimità e, in particolare:

- l'invalidità della convocazione del Consiglio Nazionale per violazione dei termini e asserita carenza di specificità dell'Ordine del Giorno;
- la violazione del contraddittorio procedimentale;
- il difetto di motivazione;
- l'insussistenza dei presupposti statutari per l'adozione della misura straordinaria (gravi irregolarità nella gestione e/o constatata impossibilità di funzionamento).

Il Comitato Italiano Paralimpico si costituiva con memoria del 22 dicembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando articolato compendio documentale a sostegno della legittimità della misura presa e, soprattutto, a sostegno della regolarità dell'iter formale e sostanziale che a detta decisione aveva portato.

L'iter processuale

La controversia si è sviluppata attraverso una scansione procedimentale molto articolata. Con ricorso depositato il 16 dicembre 2025, il ricorrente ha proposto impugnazione della Delibera del Consiglio Nazionale CIP n. 12 del 15 dicembre 2025, con contestuale istanza cautelare di sospensione; nello stesso atto ha formulato istanza di accesso agli atti del 16 dicembre 2025, volta a ottenere copia della delibera e degli atti presupposti, istruttori e connessi. Con provvedimento monocratico del 19 dicembre 2025, il Presidente del Collegio di Garanzia rigettava l'istanza cautelare per difetto di *periculum*, assegnando il ricorso alla Sezione II.

Il CIP si costituiva con memoria del 22 dicembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione a sostegno della rivendicata legittimità della misura di commissariamento.

La Procura Generale depositava memoria in data 3 gennaio 2026, chiedendo il rigetto della istanza cautelare non sussistendo né *fumus* né *periculum* e non essendo emersa alcuna ulteriore evenienza che potesse giustificare la modifica del provvedimento presidenziale.

Il ricorrente, con memoria ex art. 59 CGS CIP in data 5 gennaio 2026, insisteva nelle censure ribadendo le doglianze in tema di accesso agli atti, nullità della convocazione del Consiglio del CIP, nullità della successiva delibera e, in ogni caso, insussistenza nel merito dei presupposti per il commissariamento.

Alla udienza del 15 gennaio 2026 il Collegio, con il consenso delle parti, acquisiva comunicazione e-mail di convocazione del 5 dicembre 2025; dichiarava la tardività della nota di deposito CIP dell'8 gennaio 2026 e disponeva l'espunzione del documento ad essa allegato, ritenuto detto documento in ogni caso privo di elementi rilevanti ai fini della decisione cautelare.

Con ordinanza cautelare *bis* in pari data, questa Sezione II ha nuovamente rigettato la domanda cautelare, rilevando, tra l'altro, che l'istanza di accesso agli atti presentata il 16 dicembre 2025 era stata evasa dal CIP in data 12 gennaio 2026 mediante invio della documentazione richiesta, con esclusione dei verbali di Giunta e Consiglio del 15 dicembre 2025, non ancora disponibili perché in attesa di approvazione.

A seguito dell'ostensione parziale e nel prosieguo del contraddittorio, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con memoria del 30 gennaio 2026, contestando, tra l'altro, la producibilità/utilizzabilità di taluni documenti prodotti dal CIP.

Con nota del 4 febbraio 2026, il ricorrente ha svolto ulteriori deduzioni in ordine all'ammissibilità dei motivi aggiunti e al perimetro delle produzioni documentali.

Il CIP ha depositato memoria del 20 febbraio 2026 e alla successiva udienza del 4 marzo 2026 la difesa del ricorrente sollevava (*rectius* ribadiva) eccezioni di inammissibilità di documenti prodotti con tale memoria; la Procura Generale si associava alle conclusioni del resistente.

Veniva concesso ulteriore rinvio della udienza.

Il ricorrente, in data 20 marzo 2026, depositava controdeduzioni autorizzate; il CIP replicava con memoria del 23 marzo 2026.

All'udienza del 25 marzo 2026, tenutasi con ampia discussione tra le parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, pronunciando il dispositivo il 30 marzo 2026.

Questa la scansione delle attività svolte.

Il *thema decidendum* del presente giudizio attiene, da un lato, ai dedotti vizi procedurali (regolarità della convocazione e dell'Ordine del Giorno, contraddittorio, accesso agli atti e motivazione), dall'altro, alla sussistenza dei presupposti statuari del commissariamento (gravi irregolarità nella gestione e/o constatata impossibilità di funzionamento) e alla manifesta sproporzione della misura.

Il *thema probandum* coincide, conseguentemente, con la verifica – alla luce della documentazione in atti – della sequenza istruttoria e deliberativa che ha condotto all'adozione delle Delibere n. 95/2025 e n. 12/2025, nonché con l'accertamento della

pertinenza e idoneità degli elementi documentali prodotti a sorreggere (o, viceversa, a smentire) l'apprezzamento compiuto dall'ente vigilante.

Le richieste delle parti

Il ricorrente insiste per l'annullamento delle delibere di commissariamento, deducendo:

- l'invalidità della convocazione del Consiglio Nazionale del 15 dicembre 2025 per asserito difetto di preavviso e per genericità dell'Ordine del Giorno;
- la violazione del contraddittorio procedimentale e la lesione del diritto di difesa anche in ragione dell'accesso agli atti non integrale;
- il difetto di motivazione della Delibera n. 12/2025 e l'illegittimità della motivazione *per relationem*;
- l'insussistenza dei presupposti statuari (gravi irregolarità e/o impossibilità di funzionamento) per imporre il commissariamento nonché la sproporzione della misura;
- in ordine alla istruttoria l'inammissibilità o inutilizzabilità di talune produzioni documentali del resistente.

Il CIP chiede il rigetto del ricorso, sostenendo:

- la regolarità della convocazione del Consiglio Nazionale, perfezionata in data 5 dicembre 2025, e la natura meramente tecnica della comunicazione del 12 dicembre 2025;
- la sufficienza dell'Ordine del Giorno, riferito alla “delicata situazione” della Federazione e ai “provvedimenti più opportuni”, in un contesto di vigilanza già attivata;
- l'inesistenza di violazione del contraddittorio, atteso il previo e articolato iter di interlocuzione e la possibilità per di partecipazione alla seduta;
- la congruità della motivazione, anche *per relationem* alla Delibera di Giunta n. 95/2025;
- la sussistenza dei presupposti del commissariamento, desunti da criticità gestionali-amministrative, disordine documentale e compromissione del funzionamento degli organi, con conseguente adeguatezza e proporzionalità dell'intervento sostitutivo.

La Procura Generale, nelle memorie in atti e nelle conclusioni rassegnate, ha formulato conclusioni conformi a quelle del resistente, valorizzando la consistenza del quadro documentale acquisito e la riconducibilità delle criticità rappresentate ai presupposti

statutari della misura del commissariamento, sottolineando che il sindacato del Collegio avrebbe dovuto mantenersi nei limiti della verifica di adeguatezza istruttoria, ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento.

Il fatto

È doveroso premettere che le criticità che hanno portato al commissariamento non si presentano come episodi isolati, bensì come una sequenza temporalmente coerente: a un primo nucleo di irregolarità amministrative (con particolare riferimento al reclutamento del personale e alla gestione dei trattamenti economici) si è sovrapposta, nel corso del 2025, una crisi della struttura organizzativa, alimentata da conflittualità interna e da progressiva rarefazione delle risorse umane effettivamente operative.

In parallelo, il disordine nella tenuta degli atti e l'incertezza circa la regolare costituzione degli organi di giustizia federale hanno inciso sul presidio ordinamentale della Federazione, mentre l'esposizione mediatica ha determinato un aggravamento del rischio reputazionale per l'intero movimento paralimpico, in un contesto temporale prossimale a un evento di assoluto rilievo internazionale come le paralimpiadi.

È su tale quadro convergente, e non su singoli fatti atomistici, che l'ente vigilante ha fondato la scelta dell'intervento straordinario.

Dalla ricognizione della documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie acquisite emerge un quadro di criticità progressive e convergenti, riferibili tanto al profilo gestionale-amministrativo quanto a quello ordinamentale-funzionale della FISIP, riassumibile nei seguenti punti.

1. Le irregolarità amministrative risalenti già al 2024

Le prime criticità emergono già nel novembre 2024, difatti con nota del 13 novembre 2024 (prot. n. _____), l'allora Segretario Generale del CIP, _____, richiedeva chiarimenti in ordine alle procedure di assunzione del personale ritenute non conformi alle linee guida dell'ente vigilante.

Con risposta del 19 novembre successivo (prot. n. _____ / _____), la Dott.ssa _____ (all'epoca Segretario Generale FISIP) riconosceva che la Federazione non avesse adottato bandi pubblici, manifestazioni di interesse o commissioni esaminatrici per il reclutamento,

giustificando tale condotta con esigenze di urgenza e con le dimensioni ridotte della struttura.

Il CIP, con nota del 26 novembre 2024 (prot. n.), esprimeva formale contrarietà alle modalità attuate, segnalando altresì che vi fossero innalzamenti di categoria e livelli retributivi non autorizzati, attività tutte non conformi a legge e regolamenti e con potenziali ricadute sulla sostenibilità di bilancio.

Deve rilevarsi che la questione del reclutamento e dei trattamenti economici dei dipendenti, già emersa nel 2024, incide su un segmento strutturale dell'azione federale, poiché il personale costituisce il presidio operativo della Federazione stessa e, in ogni caso, la correttezza e trasparenza nei procedimenti di selezione, assunzione e avanzamenti di carriera è attività che diviene presidio della regolarità gestionale.

Pertanto, la persistenza di modalità non conformi alle linee guida CIP e l'assenza di adeguati correttivi non possono essere considerate circostanze marginali ma assumono valenza sintomatica di una gestione non in grado di assicurare stabilmente trasparenza, tracciabilità e sostenibilità, con riflessi diretti sul buon andamento dell'ente.

Sotto il profilo sistematico tali rilievi assumono pregnanza non già per un formalismo fine a sé stesso ma perché investono i canoni minimi di evidenza pubblica, comparazione e tracciabilità che devono governare l'impiego di risorse e l'organizzazione del personale di un ente sportivo inserito in una filiera pubblicistica.

L'assenza di procedure selettive e la modifica dei livelli retributivi, se non presidiate da adeguata istruttoria e autorizzazione, incidono sulla parità di accesso, sulla verificabilità delle scelte e sulla sostenibilità economico-finanziaria nel medio/lungo periodo.

Ne deriva che l'interlocuzione attivata dal CIP nel novembre 2024 non può essere letta come un mero richiamo interlocutorio, bensì come l'avvio di un'attività di vigilanza su profili suscettibili di produrre effetti permanenti e cumulativi nell'esercizio federale successivo.

Le note del novembre 2024 assumono rilievo anche sotto il profilo della progressività dell'azione di vigilanza: l'ente vigilante ha formalmente evidenziato la criticità, ne ha richiesto chiarimenti, ha acquisito un riscontro nel quale la Federazione ha ammesso l'assenza di procedure comparative e, infine, ha rappresentato la propria contrarietà alle modalità adottate e ai trattamenti economici non autorizzati.

Ne consegue che le disfunzioni emerse nel 2025 non si collocano in un vuoto istruttorio, ma si innestano su un quadro già oggetto di attenzione e di formale interlocuzione, con conseguente rafforzamento del giudizio di gravità e di persistenza delle irregolarità.

2. La crisi funzionale e il conflitto tra organi (maggio–luglio 2025)

A partire dalla primavera 2025 il clima interno alla FISIP progressivamente degenerava in un conflitto tra Presidenza e Segreteria Generale; il 27 maggio 2025, l'Avv. _____, legale della _____, trasmetteva una prima PEC rappresentando una “grave situazione lavorativa” e “condotte denigratorie” riferite al Presidente _____; seguivano ulteriori segnalazioni (9 giugno, 18 giugno, 20 giugno, 26 giugno 2025) nelle quali si denunciava lo svuotamento delle funzioni della Segretaria Generale, l'isolamento professionale e la prospettazione di licenziamento senza giusta causa.

Il 05 luglio 2025 il legale del Segretario generale arrivava a inoltrare un esposto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tale quadro determinava una concreta paralisi operativa.

Alla luce di quanto stava accadendo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. _____, con comunicazione del 10 luglio 2025 (prot. n. _____), segnalava al CIP il “grave malfunzionamento” della Federazione.

Veniva evidenziato che, su cinque dipendenti in organico, uno solo risultava effettivamente in servizio (peraltro presso la sede di Torino anziché Milano), mentre il Segretario Generale e altra risorsa risultavano in malattia, una terza persona si era dimessa.

La drastica riduzione delle risorse effettivamente operative, così come segnalata dal CRC, incide direttamente sulla regolarità dei processi interni: la capacità di convocare e tenere sedute regolari, di predisporre e conservare la documentazione e di assicurare i flussi amministrativi ordinari presuppone un minimo di struttura organizzativa.

La circostanza che, nel medesimo periodo, risultino in atti sedute non validamente costituite e riunioni informali (come richiamato infra) conferma la ricaduta concreta della crisi del personale sulla funzionalità degli organi.

Il dato, evidenziato dall'organo di controllo interno, era sintomatico di una crisi che trascendeva il fisiologico conflitto lavorativo: la riduzione di fatto dell'operatività dell'ufficio federale non poteva non compromettere la capacità della FISIP di adempiere

agli obblighi minimi di amministrazione (predisposizione di atti, gestione dei flussi documentali, rendicontazione, supporto agli organi).

In un assetto ordinamentale in cui la Segreteria Generale è chiamata a garantire continuità e regolarità procedurale, la sua oggettiva indisponibilità o marginalizzazione (quale che ne sia la causa) si riflette immediatamente sulla gestione tutta, dalla validità delle sedute consiliari alla tenuta della documentazione.

Da qui la rilevanza, ai fini dei presupposti del commissariamento, non solo del "clima" interno, ma della sua ricaduta concreta e misurabile sul funzionamento dell'ente.

Le criticità pertanto risultavano documentate da fonti eterogenee: da un lato, le PEC provenienti dalla difesa della Segreteria Generale; dall'altro, l'esposto del Collegio dei Revisori, organo interno di controllo.

La presenza di riscontri provenienti anche da tale organo attribuisce maggiore consistenza al quadro innanzi rappresentato, in quanto non riconducibile esclusivamente a prospettazioni di parte, ma correlato a rilievi che attengono al funzionamento amministrativo e contabile della Federazione.

Il tutto, bene ricordarlo, in prossimità della celebrazione delle Paralimpiadi Milano-cortina. La disamina dei documenti versati in atti rivela una condizione del personale dipendente della FISIP caratterizzata da un progressivo e totale collasso operativo e psicofisico.

Come puntualmente segnalato dal Collegio dei Revisori nell'esposto del 10 luglio 2025, la Federazione si è trovata dotata di una sola risorsa effettivamente in servizio, peraltro dislocata presso la sede di Torino per compiti di segreteria, a fronte di una sede istituzionale sita in Milano.

Tale desertificazione degli uffici è stata causata dalla malattia prolungata del Segretario Generale e di un'impiegata amministrativa, nonché dalle dimissioni senza preavviso di una terza risorsa, motivate - secondo le rassegne stampa e gli esposti legali - da un clima di "stress lavoro-correlato" e malessere insostenibile.

Al riguardo, assume valore probante la lettera sottoscritta l'11 giugno 2025 da tre colleghe della Segreteria Federale, le quali hanno denunciato formalmente un clima di intimidazione e atteggiamenti discriminatori, esprimendo al contempo piena solidarietà professionale alla Dott.ssa .

Particolarmente allarmante risulta la posizione del Segretario Generale, figura che per Statuto (art. 35.1) è responsabile della gestione amministrativa tutta e delle risorse umane. Dalle PEC trasmesse dall' emerge un sistematico "disegno persecutorio" volto

all'isolamento e allo svilimento del ruolo della Dott.ssa ; in particolare, è documentato che alla stessa è stata impedita la partecipazione all'organizzazione dell'Assemblea del 14 giugno, è stata esclusa dalla verbalizzazione della stessa (funzione sua propria ex art. 31 del Regolamento Organico) ed è stata persino oggetto di una "umiliazione istituzionale" pubblica, con l'offerta tardiva di cariche simboliche a giochi ormai fatti.

La gravità delle condotte datoriali ha raggiunto l'acme con la disabilitazione delle password di accesso al sistema informatico federale e la proposta di licenziamento senza giusta causa avanzata dal Presidente durante la prosecuzione informale del Consiglio del 19 giugno 2025, pur ammettendo egli stesso la difficoltà di dimostrare una colpa grave.

Il deterioramento della salute psicofisica della dirigente, certificato da strutture pubbliche specializzate in mobbing con diagnosi di "reazione ansioso-depressiva" e prescrizione di supporto farmacologico, conferma l'impatto distruttivo che la gestione presidenziale ha avuto sulla continuità operativa della FISIP.

Infine, il "corto circuito" istituzionale è stato aggravato dal mancato passaggio di consegne tra il Segretario uscente e il subentrante , circostanza che ha reso gli archivi federali inaccessibili e ha impedito una corretta ricostruzione delle attività amministrative.

3. Il blocco amministrativo e le irregolarità finanziarie

L'istruttoria condotta sulla base della relazione del Segretario Generale CIP e delle segnalazioni dell'organo di controllo interno ha fatto emergere un blocco amministrativo e gestionale di natura strutturale, non più riconducibile a mere frizioni contingenti.

Il blocco si è manifestato non solo nella desertificazione operativa degli uffici, ma in una vera e propria paralisi dei processi deliberativi e di controllo.

Ne è prova dirimente il Consiglio Federale del 19 giugno 2025, dichiarato non validamente costituito proprio per la mancata convocazione del Segretario Generale, figura indispensabile per la validità delle sedute e per la verbalizzazione ex artt. 25.2 dello Statuto e 38 del Regolamento Organico.

L'omissione della verbalizzazione e la trasformazione delle sedute in "riunioni informali", per ammissione dello stesso Presidente , hanno sottratto l'azione federale a qualunque regime di trasparenza e certezza documentale.

L'impossibilità di accedere agli archivi completi per il mancato passaggio di consegne ha cristallizzato tale blocco, impedendo alla struttura federale di operare in continuità con il passato e di adempiere ai propri doveri verso l'ente vigilante.

Sul versante delle irregolarità finanziarie, i rilievi contenuti nella Relazione delineano una gestione economica opaca e rischiosa.

In primo luogo, è emerso che una quota relevantissima del contributo CIP - risorsa primaria che costituisce il 70% delle entrate federali (€ 1.197.194) - pari a € 430.504 (36%), non risultava incassata alla data dell'istruttoria a causa di gravissimi e reiterati ritardi nelle attività di rendicontazione imputabili esclusivamente alla FISIP.

Tale carenza di flussi di cassa, unita a un incremento degli impegni di spesa per l'anno 2025 del 4% (€ 1.788.891) rispetto al budget di previsione (€ 1.719.983), ha esposto la Federazione a tensioni finanziarie non giustificate né giustificabili.

Altresì grave è il rilievo relativo a spese sostenute per € 61.915 (3,5% del totale) che risultavano prive di qualunque "aggancio" contabile a impegni di spesa formalmente deliberati.

Tali anomalie, sommate ai costi derivanti dagli innalzamenti retributivi e dalle assunzioni non autorizzate contestate già nel 2024, configurano una gestione finanziaria in palese contrasto con i criteri di sana e prudente amministrazione che devono presiedere all'impiego di fondi di natura pubblicistica. Il rischio di nocimento economico rilevante per il CIP e di potenziali contenziosi risarcitori legati alle vicende lavoristiche ha reso l'intervento sostitutivo l'unico strumento idoneo a preservare l'integrità del patrimonio federale.

4. La gestione degli organi di giustizia e la tenuta degli atti

Dalla relazione del Segretario Generale CIP, Dott. _____, emergeva l'inesistenza di delibere formali di nomina degli organi di giustizia federale per il quadriennio 2022 - 2026, circostanza ritenuta idonea a incidere sulla regolarità dell'apparato disciplinare federale per parte significativa del mandato, oltre che in aperta violazione degli obblighi statutari del CIP e della FISIP stessa.

L'istruttoria ha rivelato che l'assenza di tali delibere non era stata una mera dimenticanza episodica, bensì una condizione strutturale di illegittimità che ha interessato l'intero quadriennio, lasciando la Federazione priva di organi di giustizia regolarmente costituiti.

Tale gravissima lacuna è emersa con chiarezza nel corso del Consiglio Federale del 5 novembre 2025, dove è stato riferito del ritrovamento fortuito di un documento risalente al 2022 - relativo al passaggio di consegne tra il precedente Segretario Viterbo e la subentrante - nel quale il rinnovo degli organi di giustizia e della Procura Federale veniva indicato esplicitamente come una "priorità" assoluta.

Nonostante tale segnalazione interna, nessun adempimento è stato posto in essere per anni, se non un tentativo tardivo e irregolare nel marzo 2025.

Particolare rilievo assume la posizione del Procuratore Federale, , per il quale non risultava alcuna delibera di conferimento dell'incarico per il mandato in corso, risalendo l'unica traccia documentale al 2016 per una funzione differente.

Solo in data 4 dicembre 2025, a ridosso del commissariamento e all'esito di una procedura di evidenza pubblica avviata solo nel corso del 2025, si è giunti alle nuove nomine.

Tale tempistica è stata definita dal Collegio dei Revisori dei Conti come un'iniziativa "inopportuna e di dubbia legittimità", essendo intervenuta significativamente dopo la conclusione delle indagini disciplinari a carico del Presidente (egli era infatti stato attinto da un procedimento disciplinare).

In termini ordinamentali, la mancata regolare costituzione degli organi di giustizia e la precarietà degli archivi non sono meri disallineamenti organizzativi: esse incidono direttamente sulla tutela dei tesserati, sull'affidamento degli atleti e delle società, nonché sull'esigibilità di regole disciplinari applicate da organi legittimati.

Il deficit di certezza documentale e di investitura formale rende infatti possibile l'insorgere di contestazioni sull'efficacia delle decisioni assunte, con potenziale proliferazione di contenziosi e conseguente compromissione della funzione regolatoria della Federazione. Tali effetti, anche solo come rischio concreto e non meramente ipotetico, sono coerentemente valorizzabili dall'ente vigilante quale indice della perdita di affidabilità complessiva della governance federale.

Ma vi è di più. La FISIP era sprovvista del registro delle delibere consiliari e presidenziali, con ciò rendendo impossibile una certa e trasparente ricostruzione della attività amministrativa.

Sul piano della prova, la relazione del Segretario Generale CIP costituisce l'atto di sintesi dell'istruttoria svolta dall'ente vigilante: non un mero "commento", ma una ricognizione tecnica che aggrega verifiche sulla catena delle nomine e delle delibere, riscontri sulle

prassi di verbalizzazione e archiviazione, conseguenti ricadute sul funzionamento degli organi.

Il verbale del Consiglio Federale del 5 novembre 2025, invece, opera come “fotografia dall’interno” della situazione documentale, perché registra in modo diretto la presa d’atto, da parte dell’organo federale, della precarietà degli archivi e delle difficoltà di ricostruire atti e numerazioni.

Il verbale del Consiglio Federale del 5 novembre 2025 attesta che il nuovo Segretario Generale aveva riscontrato una situazione documentale “molto precaria”, con numerazione errata o incerta delle delibere presidenziali e difficoltà di accesso agli archivi completi per carenza di un ordinato passaggio di consegne.

Nello specifico, l'analisi del nuovo Segretario ha messo a nudo un disordine amministrativo tale da rendere estremamente confusa la ricostruzione delle attività federali. È stato accertato che la numerazione delle delibere per l'anno 2025 non seguiva un ordine cronologico autonomo, ma proseguiva erroneamente quella dell'anno precedente, il 2024, ingenerando una confusione tale da minare la certezza del diritto e la trasparenza degli atti. Altresì grave è emersa l'assoluta mancanza di supporto deliberativo per gran parte dell'attività federale; per citare un esempio dirimente, è stato ammesso che per le assunzioni del personale non era stata redatta alcuna delibera formale, limitandosi a informare verbalmente il Consiglio.

Il consulente legale della Federazione, intervenuto sul punto, ha precisato che la correzione di tali registri e della numerazione sarebbe stata tecnicamente possibile solo a patto di avere "assoluta certezza della loro esistenza e consistenza", presupposto che l'istruttoria ha invece dimostrato essere del tutto assente.

Ne consegue che le criticità sugli organi di giustizia e quelle sulla tenuta degli atti non possono considerarsi isolate: entrambe concorrono a dimostrare l’assenza di un assetto ordinamentale e amministrativo minimo, idoneo a garantire continuità, certezza e verificabilità dell’azione federale.

Tali elementi, per durata e incidenza, risultano coerentemente apprezzabili dall’ente vigilante quali indici della “constatata impossibilità di funzionamento” ai sensi dello Statuto CIP.

5. L'esposizione mediatica e i riflessi sull'immagine istituzionale

Tra novembre e dicembre 2025, la crisi assumeva dimensione pubblica attraverso servizi su testate nazionali (tra le quali *La Repubblica*, *La Stampa*, *Corriere della Sera*) che riportavano accuse di “abusi psicologici e molestie” a carico del Presidente , con conseguente attivazione di iniziative disciplinari.

Tali circostanze venivano valutate dal CIP come pregiudizievoli per l'immagine del movimento paralimpico, anche in ragione della prossimità dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Lo scandalo mediatico ha quindi assunto proporzioni di eccezionale gravità, travalicando i confini del dibattito endofederale per approdare sulle principali testate giornalistiche italiane e internazionali.

Gli articoli di giornale prodotti in atti delineano un quadro di accuse infamanti che colpiscono al cuore i valori fondanti dello sport paralimpico.

Titoli quali "*Le donne pensano di prendere il potere*" e cronache riportanti "*abusi psicologici, minacce e discriminazioni sessiste*" hanno creato un clima di sdegno collettivo; la stampa ha dettagliato comportamenti ritenuti "*vessatori e ritorsivi*" nei confronti delle dipendenti, riferendo di episodi di mobbing culminati in crolli psicologici certificati.

Particolare scalpore hanno destato le testimonianze circa l'uso di bestemmie negli uffici federali e la disabilitazione forzata delle password della Segretaria Generale.

Tale esposizione mediatica, intervenuta a pochissimi mesi dai Giochi di Milano Cortina 2026, ha generato un vulnus reputazionale senza precedenti per il CIP, ente pubblico garante di principi di inclusione, rispetto, parità di genere.

Come rilevato dal Presidente , il clamore giornalistico ha obbligato l'ente vigilante a intervenire per tutelare l'integrità del movimento paralimpico nazionale, evitando che l'immagine dell'Italia fosse associata a una realtà gestionale descritta dai media come un inferno di pressioni e offese.

La rassegna stampa pur essendo valutata non quale prova dei singoli fatti oggetto di contestazione mediatica, bensì quale indice dell'amplificazione pubblica della crisi e, conseguentemente, del rischio di pregiudizio reputazionale e istituzionale, non può essere ignorata.

In presenza di disfunzioni organizzative e documentali già emerse, l'esposizione pubblica della vicenda è suscettibile di aggravare la compromissione dei rapporti istituzionali e della

capacità operativa dell'ente, sicché il CIP poteva legittimamente considerarla, unitamente agli altri elementi, nel bilanciamento volto a prevenire ulteriori pregiudizi per il movimento paralimpico.

In tale quadro, la valutazione del fattore reputazionale non introduce un presupposto autonomo e diverso da quelli statuari, ma opera quale elemento di contesto che giustifica l'urgenza e qualifica l'intensità del rischio: ove la Federazione presenti già disfunzioni di funzionamento e criticità documentali, l'esposizione pubblica può accelerare gli effetti pregiudizievoli sull'operatività e sui rapporti istituzionali.

La considerazione di tale profilo, pertanto, risulta logicamente coerente con la finalità ripristinatoria e di tutela dell'interesse generale dell'ordinamento paralimpico.

6. L'iter di convocazione del Consiglio Nazionale e l'adozione dei provvedimenti oggi impugnati

In data 5 dicembre 2025 (prot. n.), il Presidente CIP trasmetteva la convocazione del Consiglio Nazionale per la seduta del 15 dicembre 2025.

Nella nota allegata si rappresentava che i fatti emersi imponevano di discutere la “delicata situazione” della FISIP per assumere i “provvedimenti più opportuni”; il successivo 12 dicembre 2025 veniva inviato un ulteriore avviso recante il collegamento tecnico per la videoconferenza.

Il 15 dicembre 2025, la Giunta Nazionale adottava la Delibera n. 95 proponendo il commissariamento di FISIP, approvato nella medesima data dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 12.

La sequenza degli atti del dicembre 2025 assume rilievo ai fini delle censure di rito e di motivazione:

- la convocazione del 5 dicembre individua l'oggetto della discussione;
- l'avviso del 12 dicembre integra i profili meramente tecnici di collegamento;
- la Delibera di Giunta n. 95/2025 reca la proposta e la ricostruzione delle ragioni dell'intervento;
- la Delibera di Consiglio n. 12/2025 recepisce la proposta e dispone il commissariamento.

Ne consegue che le doglianze relative alla convocazione e all'Ordine del giorno investono la validità della seduta consiliare, mentre le censure di motivazione devono essere valutate anche alla luce del richiamo espresso all'atto di Giunta.

La sequenza deliberativa descritta evidenzia un procedimento articolato su due livelli: la proposta della Giunta Nazionale (Delibera n. 95) e la successiva approvazione del Consiglio Nazionale (Delibera n. 12), quale organo competente all'adozione definitiva della misura. Ne discende che, ai fini della legittimità complessiva, rilevano sia la regolarità della convocazione e della discussione in Consiglio, sia l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione già esplicitate nella Delibera di Giunta, richiamata dal provvedimento finale e costituente, come si vedrà, valido supporto motivazionale.

Sotto il profilo del percorso decisionale, la data del 15 dicembre 2025 rappresenta il momento di "cristallizzazione" dell'istruttoria: gli elementi raccolti nei mesi precedenti vengono sottoposti alla valutazione degli organi nazionali del CIP, i quali, in sede collegiale, assumono la determinazione ritenuta necessaria.

In questa prospettiva, la contestazione del ricorrente circa convocazione, ODG, contraddittorio e motivazione investe l'intera "catena" procedimentale che conduce dall'attività istruttoria (note, esposti, relazioni) all'adozione dell'atto finale.

Per il Collegio, la verifica si concentra quindi sulla regolarità della convocazione dell'organo deliberante e sulla intelligibilità del passaggio dall'accertamento documentale delle criticità alla scelta, motivata, della misura sostitutiva.

A questo quadro ricostruttivo dei fatti, che evidenzia la progressione delle criticità gestionali, organizzative e ordinamentali emerse nel corso del 2024 e del 2025, deve ora seguire la valutazione giuridica delle censure formulate dal ricorrente.

Il Collegio è pertanto chiamato a verificare se le irregolarità accertate, lette nel loro complesso e nella loro incidenza sul funzionamento della Federazione, integrino i presupposti statuari per l'esercizio del potere sostitutivo e se le doglianze procedimentali dedotte siano idonee a inficiarne la legittimità.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Giova premettere che, nel giudizio instaurato dinanzi al Collegio di Garanzia CIP, il sindacato – pur strutturato secondo la forma del “giudizio di legittimità” – non si esaurisce in una verifica meramente estrinseca e formale dell’atto impugnato, ma si estende alla coerenza complessiva dell’esercizio del potere commissariale, includendo un controllo sulla correttezza dell’istruttoria, sulla congruità della motivazione e sulla ragionevolezza/proporzionalità della misura rispetto al quadro fattuale accertato.

In altri termini, il Collegio è chiamato a verificare non solo la conformità dell’azione dell’ente vigilante alle norme dell’ordinamento sportivo e ai principi del giusto procedimento, ma anche che la valutazione dei presupposti statutari (gravi irregolarità e/o impossibilità di funzionamento) sia sorretta da un adeguato supporto documentale e non risulti viziata da travisamento dei fatti, carenza istruttoria, manifesta illogicità o sproporzione.

Resta fermo che tale scrutinio “anche di merito” non implica la sostituzione del Collegio alle valutazioni discrezionali dell’organo vigilante, né consente di preferire una diversa opzione amministrativa solo perché astrattamente plausibile: il controllo si atteggia, piuttosto, come verifica della tenuta logico-istruttoria della decisione e della sua idoneità a perseguire lo scopo ripristinatorio senza eccedere quanto necessario.

Ne consegue che la doglianza è accoglibile solo quando evidenzi un deficit istruttorio rilevante, una incongruenza motivazionale, un errore manifesto nell’apprezzamento dei fatti o una sproporzione evidente tra criticità riscontrate e misura applicata.

In particolare, le censure attinenti a profili di rito e di procedimento (convocazione, partecipazione, contraddittorio, accesso) sono scrutinabili in quanto idonee, se fondate, a incidere sulla legittimità formale dell’atto; quelle relative ai presupposti sostanziali della misura e alla scelta della risposta commissariale implicano, invece, un controllo sull’adeguatezza dell’istruttoria e sulla ragionevolezza della valutazione compiuta dall’ente vigilante.

È pertanto onere del ricorrente allegare in modo puntuale il “fatto decisivo” asseritamente travisato, l’atto o la norma violata e il nesso di causalità tra la dedotta irregolarità e la decisione finale, non potendosi il giudizio trasformare in una mera contrapposizione

assertiva di valutazioni, slegata dai documenti di causa e dai parametri di ragionevolezza e proporzionalità propri del controllo sul merito amministrativo.

Quanto alla natura del commissariamento, esso costituisce esercizio di un potere di vigilanza e di intervento sostitutivo volto ad assicurare la continuità e la regolarità dell'azione federale e a prevenire pregiudizi per l'ordinamento sportivo nel suo complesso. La misura, pur incidendo sull'autonomia dell'ente commissariato, non ha funzione sanzionatoria in senso stretto, ma ripristinatoria e cautelare, poiché mira a ricondurre la gestione entro parametri di legalità, trasparenza e corretto funzionamento degli organi.

Ne consegue che la verifica di questo Collegio deve concentrarsi sull'esistenza dei presupposti tipizzati (gravi irregolarità e/o impossibilità di funzionamento), sul rispetto delle competenze e delle forme procedurali essenziali e sulla non manifesta sproporzione della scelta operata.

In tale cornice, le garanzie partecipative non si traducono in un modello rigido e uniforme, ma si atteggianno in modo compatibile con la fisiologia dei poteri di vigilanza e con l'esigenza di tempestività dell'intervento.

È sufficiente, ai fini della legittimità procedimentale, che l'interessato sia posto nelle condizioni di conoscere le ragioni essenziali dell'iniziativa, di interloquire con l'ente vigilante e, soprattutto, di partecipare alla seduta dell'organo competente alla deliberazione. L'eventuale mancato esercizio, per scelta del destinatario, delle facoltà partecipative e difensive non può essere traslato sull'Amministrazione quale vizio del procedimento, salvo che risulti un'effettiva e non imputabile impossibilità di partecipazione o di conoscenza degli elementi essenziali.

Parimenti, in materia di atti collegiali, la motivazione deve consentire la ricostruzione dell'iter seguito e l'individuazione dei presupposti ritenuti sussistenti, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento prospettato dall'interessato. È pertanto legittimo il ricorso alla motivazione *per relationem*, ove l'atto richiamato sia individuato con certezza, sia esistente e sia conoscibile, in modo da rendere trasparente la concatenazione logico-giuridica tra istruttoria e decisione.

In difetto di specifica contestazione sulla non conoscibilità dell'atto richiamato o sulla sua inesistenza, la doglianza non può risolversi in una richiesta di più ampia esposizione argomentativa, estranea al perimetro del sindacato di legittimità.

Infine, il parametro della proporzionalità, nel caso di misure sostitutive, opera quale controllo esterno di ragionevolezza: la decisione deve apparire idonea a fronteggiare le

criticità emerse e non eccedente rispetto allo scopo di ripristino della regolarità istituzionale. Ove la documentazione in atti evidenzia un intreccio di disfunzioni gestionali, irregolarità amministrative e compromissione del funzionamento degli organi, la scelta del commissariamento si sottrae alle censure, salvo che sia dimostrato un errore manifesto sui presupposti o l'esistenza di strumenti alternativi altrettanto efficaci e meno invasivi, non considerati senza adeguata giustificazione.

Sul piano delle fonti, il potere di intervento del CIP nei confronti delle Federazioni Sportive Paralimpiche trova fondamento nel complessivo sistema di indirizzo e controllo delineato dallo Statuto CIP per le FSP, nonché nella natura pubblicistica dell'Ente.

In particolare, l'art. 26 dello Statuto CIP ("Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Paralimpiche") attribuisce al CIP poteri di vigilanza e verifica sull'ordinato funzionamento delle Federazioni riconosciute, in coerenza con le finalità istituzionali di tutela della regolarità dell'ordinamento sportivo paralimpico.

Tali poteri si coordinano, a monte, con il quadro di fonte statale che qualifica il CIP quale ente di diritto pubblico (d.lgs. n. 43/2017), con conseguente applicazione – in via di principi – dei canoni di imparzialità, buon andamento, trasparenza e ragionevolezza che devono presidiare l'esercizio di potestà autoritative o comunque incidenti su situazioni soggettive qualificate.

Inoltre, ai fini dell'apprezzamento dei presupposti fattuali esposti in premessa, vengono in rilievo specifiche disposizioni interne della FISIP già richiamate in atti: l'art. 24 dello Statuto FISIP, che radica in capo al Presidente compiti di impulso e di responsabilità sul corretto funzionamento dell'ente e sull'osservanza delle regole federali; l'art. 25.2 dello Statuto FISIP e l'art. 38 del Regolamento Organico FISIP, che presuppongono la regolare convocazione degli organi e la corretta tenuta delle sedute, anche attraverso l'indispensabile apporto del Segretario Generale; l'art. 35.1 dello Statuto FISIP e l'art. 31 del Regolamento Organico FISIP, che individuano nel Segretario Generale la figura apicale deputata alla gestione amministrativa e alla verbalizzazione/tenuta degli atti.

In tale prospettiva, l'accertata trasformazione di sedute in "riunioni informali", l'omessa o irregolare verbalizzazione e il disordine documentale (numerazione delle delibere, archivi incompleti, mancanza di supporto deliberativo) assumono rilievo non come meri vizi formali, ma quali indici sintomatici di una compromissione delle regole minime di funzionamento e di legalità interna, tali da incidere sulla stessa capacità dell'ente di operare secondo il proprio Statuto e regolamenti.

Ne discende che, pur nella specialità dell'ordinamento sportivo, risultano applicabili – quali principi generali – i canoni propri dell'azione amministrativa:

- a) *buon andamento e imparzialità*, quali parametri di corretto esercizio dei poteri di vigilanza e, correlativamente, di corretta gestione delle risorse e delle funzioni federali;
- b) *trasparenza e tracciabilità* dell'azione, che impongono una ordinata tenuta degli atti e delle delibere, condizione minima per la verificabilità ex post dell'operato degli organi;
- c) *motivazione* sufficiente e intelligibile dell'atto, anche *per relationem*, purché idonea a rendere percepibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche (in coerenza con i principi di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990);
- d) *partecipazione e contraddittorio* procedimentale, da declinarsi in modo compatibile con l'urgenza e con la natura cautelare-ripristinatoria della misura, ferma restando la necessità di assicurare conoscibilità delle ragioni essenziali e possibilità di interlocuzione (in coerenza con i principi di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990);
- e) *proporzionalità e ragionevolezza*, intese come divieto di eccesso di potere, in forza delle quali la misura sostitutiva deve risultare idonea e non manifestamente eccedente rispetto allo scopo di ripristino della regolarità istituzionale e di tutela dell'interesse generale dell'ordinamento paralimpico.

1. Sulla regolarità della convocazione e sulle garanzie partecipative

Il ricorrente deduce che la convocazione del Consiglio Nazionale del 15 dicembre 2025 sarebbe avvenuta con preavviso insufficiente, facendo riferimento alla comunicazione del 12 dicembre 2025.

L'assunto non è condivisibile.

Dagli atti risulta che la convocazione formale è stata inviata in data 5 dicembre 2025, nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 5.6 dello Statuto CIP.

La comunicazione del 12 dicembre, recante unicamente il link per la partecipazione da remoto, ha natura meramente integrativa/tecnica e non incide sulla validità della convocazione già perfezionata.

Sotto il profilo del termine di convocazione e della prova della notifica, questo Collegio osserva che l'invio della mail del 5 dicembre 2025 è stato effettuato dalla Segreteria degli

Organi Collegiali del CIP alle ore 18:18 verso i recapiti istituzionali e personali del Sig. (e).

La censura del ricorrente circa l'assenza di prova legale della consegna, propria della PEC, non può trovare accoglimento in un contesto di prassi organizzativa consolidata tra organi di un medesimo ente e relative articolazioni federali, laddove la mail ordinaria è lo strumento elettivo e affidabile di comunicazione.

Il ricorrente, peraltro, pur contestando la ricezione, non ha fornito alcuna prova del mancato recapito a indirizzi che egli stesso utilizza regolarmente per la corrispondenza federale, né ha addotto anomalie tecniche nei propri sistemi.

Inoltre, desta più di una perplessità che il ricorrente affermi di avere ricevuto la mail del 12 dicembre contenente il link per il collegamento al Consiglio Nazionale ma non quella del 5 dicembre 2025.

La Giurisprudenza sul punto è chiara: *“Quando in uno specifico procedimento il privato indica all'amministrazione l'indirizzo di posta elettronica ordinaria per le successive comunicazioni, egli ha l'onere di assicurare il buon funzionamento della propria casella di posta elettronica, nonché la sussistenza di sufficiente spazio di archiviazione e il corretto indirizzamento delle email in entrata nelle cartelle interne.”* (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 12/06/2023, n. 590)

Orbene, il ricorrente per anni ha usato, come strumento istituzionale e personale, per comunicare con il CIP le due caselle peo e , accettando quindi che questo fosse strumento idoneo e corretto per le comunicazioni.

Non può oggi egli dolersi della mancata ricezione della mail o, peggio, contestare al CIP l'omessa ricezione della convocazione, senza addurre ulteriori elementi che dimostrino l'effettiva mancata consegna.

L'art. 5, comma 6, dello Statuto del CIP così stabilisce: *“Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, ai componenti il Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a cinque giorni.”*

Orbene è di tutta evidenza che per la convocazione del Consiglio non è previsto l'uso di pec o di raccomandata a/r ma semplicemente è previsto che possa avvenire per via telematica, senza specifiche ulteriori.

Deve rilevarsi, altresì, che, ricevuta la comunicazione del 12 dicembre 2025, sarebbe stato suo onere (per meglio dire dovere) attivarsi per partecipare al Consiglio che, tra l'altro, si svolgeva in modalità da remoto; il Sig. _____ infatti avrebbe dovuto presenziare, agendo nel modo da lui ritenuto più utile, per tutelare gli interessi della FISIP, proprio perché l'ODG riguardava la Federazione da lui rappresentata.

La circostanza che, ricevuto il link, non si sia in alcun modo attivato è condotta certamente contraria ai suoi doveri di Presidente.

Quanto poi alla lamentata genericità dell'Ordine del Giorno, la nota di convocazione indicava espressamente l'esame della "delicata situazione" della FISIP e l'adozione dei "provvedimenti più opportuni".

In un contesto nel quale il CIP esercita funzioni di vigilanza e intervento straordinario previste dallo Statuto, tale indicazione è chiaramente idonea a circoscrivere l'oggetto della riunione e a rendere prevedibile l'adozione di misure conseguenti, senza che sia necessario anticipare in forma minuziosa il contenuto della deliberazione finale.

La censura sulla specificità dell'ODG va valutata tenendo conto del contesto complessivo nel quale la convocazione è intervenuta.

Dalla documentazione in atti risulta che, nei mesi precedenti, il CIP aveva avviato interlocuzioni e richieste di chiarimenti, ricevendo segnalazioni dall'organo di controllo interno e acquisendo relazioni istruttorie.

In tale cornice, l'indicazione dei "provvedimenti più opportuni" non è meramente generica, ma esprime la possibilità – prevedibile per i componenti dell'organo – di adottare misure conseguenti e graduabili, fino all'intervento sostitutivo, in relazione alla "delicata situazione" dell'ente vigilato.

La sufficienza dell'Ordine del giorno va valutata alla luce della funzione dell'organo convocato e della natura della deliberazione da assumere.

Nel caso di specie, l'indicazione dell'esame della "delicata situazione" della Federazione e dei "provvedimenti più opportuni" si presenta adeguata perché segnala con chiarezza che l'oggetto è la condizione complessiva della FISIP; preannuncia che potrebbero essere adottate misure straordinarie rientranti nei poteri statutari del CIP; è coerente con un

quadro di vigilanza già in atto, nel quale il Presidente federale era stato destinatario di richieste di chiarimenti e interlocuzioni pregresse.

In tale contesto, l'ODG non deve necessariamente tipizzare in anticipo la singola "misura" (commissariamento), essendo sufficiente che l'argomento sia formulato in modo da rendere prevedibile l'adozione di determinazioni conseguenti e da consentire ai componenti dell'organo collegiale una partecipazione consapevole.

La Suprema Corte ha chiarito che: *"L'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alle finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione."* (Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n. 25693)

Sotto il profilo della legittimità della convocazione, il Collegio osserva che la scansione temporale tra l'invio della convocazione (5 dicembre) e la seduta (15 dicembre) rispetta pienamente il termine di dieci giorni imposto dallo Statuto.

L'argomento del ricorrente secondo cui egli avrebbe appreso della seduta solo il 12 dicembre non è sorretto da alcun indizio e si risolve nella mera eccezione di carenza della prova di consegna in capo al CIP, eccezione, a parere di questo Collegio, non opponibile nei termini esposti stante l'accettazione della consolidata prassi di comunicare a mezzo pec e non pec.

Quanto all'assenza del ricorrente alla seduta del 15 dicembre 2025, il Collegio rileva che la regolare convocazione, di per sé, integra la garanzia partecipativa propria degli organi collegiali; la mancata partecipazione per scelta dell'interessato non può essere valorizzata quale vizio della convocazione o del contraddittorio, salvo che sia dedotta e provata una oggettiva impossibilità di intervenire imputabile all'amministrazione, circostanza che non risulta in atti.

2. Sulla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale

Il commissariamento costituisce misura straordinaria che, per sua natura, si colloca nell'alveo dei poteri di vigilanza e sostituzione dell'ente sovraordinato, esercitati a tutela dell'ordinamento sportivo e della regolarità dell'azione federale.

In tale ambito, la garanzia partecipativa si esprime attraverso la regolare convocazione dell'organo collegiale competente e la possibilità, per i componenti, di intervenire e rappresentare le proprie ragioni.

Tale partecipazione si è sostanziata non solo nella possibilità di intervenire nella seduta deliberante del 15 dicembre, ma in un lungo e articolato iter istruttorio durato mesi, durante il quale il ricorrente ha potuto ampiamente interloquire con l'ente vigilante.

Risulta infatti agli atti che, già in data 10 luglio 2025 (prot. n.), il Presidente del CIP avesse trasmesso al Sig. e ai membri del Consiglio Federale FISIP una nota recante una richiesta di "immediate spiegazioni" in ordine ai fatti denunciati dal Collegio dei Revisori.

A tale richiesta il ricorrente dava riscontro dimostrando di essere pienamente edotto delle criticità contestate e di aver avuto ogni opportunità per rappresentare la propria versione dei fatti e proporre rimedi.

Pertanto, il contraddittorio procedimentale deve intendersi pienamente assolto, essendosi sviluppato attraverso una costante dialettica tra l'ente vigilante e l'organo vigilato, vicenda culminata nella convocazione del 15 dicembre cui il ricorrente ha deliberatamente scelto di non presenziare.

La tesi di una compressione del diritto di difesa è ulteriormente smentita dalla piena conoscenza, in capo al Presidente, di tutti i documenti critici (verbali di Consiglio, esposti dei Revisori, rassegna stampa) che hanno formato oggetto di discussione e base della decisione.

Va inoltre ribadito che la misura commissariale, in quanto intervento sostitutivo di vigilanza, pur essendo incisiva sull'autonomia dell'ente commissariato, non si configura – di regola – come sanzione disciplinare nei confronti della persona fisica che riveste cariche elettive, ma come rimedio organizzativo volto a ripristinare la regolarità e a prevenire pregiudizi ulteriori. Ne discende che il contraddittorio non richiede necessariamente una sequenza procedimentale identica a quella prevista per provvedimenti sanzionatori individuali: è sufficiente che l'interessato abbia avuto conoscenza delle ragioni essenziali e concreta possibilità di interloquire, anche mediante partecipazione all'organo collegiale deliberante e mediante interlocuzioni pregresse con l'ente vigilante, specie quando la situazione impone tempi rapidi di intervento.

Nel caso di specie, detta possibilità risultava assicurata dalla regolare convocazione del Consiglio Nazionale; la scelta del ricorrente di non partecipare non può trasformarsi in vizio del procedimento.

Quanto alla lamentata compressione del diritto di difesa, va rilevato che la tutela partecipativa si è espressa sia nella fase procedimentale (interlocuzioni e richiesta di chiarimenti, nonché possibilità di partecipare alla seduta del 15 dicembre 2025), sia nella fase contenziosa, ove l'accesso agli atti – pur parzialmente evaso in data 12 gennaio 2026 – ha consentito la proposizione di motivi aggiunti e l'articolazione di censure specifiche.

In tale contesto, non è risultata dimostrata una concreta impossibilità di comprendere le ragioni essenziali dell'intervento o di predisporre difese effettive; sicché la doglianza non può trovare accoglimento.

3. Sulla motivazione della delibera

Il motivo di difetto di motivazione della Delibera n. 12/2025 è infondato.

La Delibera del Consiglio Nazionale richiama espressamente la Delibera della Giunta n. 95/2025, nella quale è contenuta la ricostruzione dei fatti, l'esito dell'istruttoria e la valutazione in ordine ai presupposti statuari del commissariamento.

La motivazione *per relationem* è ammessa, purché l'atto richiamato sia esistente e conoscibile, e consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito, secondo un'impostazione coerente con i principi affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (cfr., tra le altre, Sez. IV, 23 settembre 2021, n. 78), il quale ha precisato che *“la motivazione per relationem è senz'altro ammessa laddove venga incastonata entro un reticolo giustificativo sviluppato con carattere di autonomia dal giudice ricevente”*.

Nel caso di specie, la motivazione va apprezzata in relazione alla natura del potere esercitato e alla struttura procedimentale in due atti (Giunta/Consiglio): è sufficiente che risulti intelligibile l'iter logico seguito e che i presupposti di fatto siano rinvenibili, in modo coerente, nell'atto finale e in quello richiamato.

Ne consegue che la censura non può essere accolta quando si risolve nella richiesta di una più ampia esposizione argomentativa, a fronte di un quadro documentale che consente di ricostruire le ragioni essenziali dell'intervento e di sottoporle a verifica, anche nel merito, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità propri di questa sede.

Nel caso concreto, il richiamo alla Delibera di Giunta n. 95/2025 soddisfa i requisiti della motivazione *per relationem*, poiché l'atto richiamato è individuato in modo univoco, è esistente e reca una compiuta ricostruzione istruttoria dei fatti e delle ragioni dell'intervento. La circostanza che, alla data dell'accesso, taluni verbali collegiali non risultassero ancora approvati non elide la conoscibilità dell'ossatura motivazionale, che risiede nella delibera richiamata e nelle relazioni/documenti istruttori posti a base del procedimento.

L'esigenza di motivazione, infatti, non impone una duplicazione argomentativa tra i due atti collegati, ma la possibilità di ricostruire con sufficiente chiarezza la concatenazione tra istruttoria, valutazione dei presupposti e scelta della misura.

Né la circostanza che, alla data dell'accesso, taluni verbali non risultassero ancora approvati è, di per sé, idonea a determinare un difetto di motivazione, laddove l'ossatura giustificativa della misura sia rinvenibile in atti formali già adottati e richiamati (Delibera di Giunta) e nella documentazione istruttoria (note, esposti, relazioni) che sorregge la decisione.

In tale evenienza, la mancata approvazione del verbale incide, al più, sulla completezza della verbalizzazione collegiale, ma non elide la possibilità di ricostruire le ragioni essenziali dell'intervento e di sottoporle a sindacato.

Sotto un profilo funzionale, la Delibera di Giunta n. 95/2025 opera come atto di proposta e, al tempo stesso, come "dossier motivazionale": essa raccoglie e ordina i dati istruttori e individua le ragioni per cui le criticità emerse non possono essere fronteggiate con strumenti ordinari.

La Delibera di Consiglio n. 12/2025, invece, costituisce l'atto di adozione finale da parte dell'organo competente, che recepisce e fa proprie – con richiamo espresso – le valutazioni già cristallizzate nella fase precedente. In tale architettura procedimentale, la motivazione *per relationem* risponde a una logica di economia e coerenza: evita duplicazioni e consente di rinvenire in un unico testo (la delibera richiamata) la ricostruzione completa dell'istruttoria e dei presupposti, mantenendo al contempo la certezza dell'atto finale.

4. Sulla sussistenza dei presupposti del commissariamento (gravi irregolarità e/o impossibilità di funzionamento)

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. i), dello Statuto CIP, il commissariamento presuppone gravi irregolarità nella gestione ovvero constatata impossibilità di funzionamento.

Nel caso di specie, l'istruttoria documentale consente di ritenere integrati entrambi i presupposti.

In linea con i principi sopra richiamati, tale valutazione si sottrae al sindacato di questa sede salvo che risulti viziata da travisamento, manifesta illogicità o difetto assoluto di motivazione, elementi che, nel caso concreto, non emergono dagli atti.

In particolare, si evidenzia che:

- la paralisi funzionale e crisi organizzativa, documentata dall'esposto del Collegio dei Revisori del 10 luglio 2025, con drastica riduzione della forza lavoro effettivamente operativa (1 su 5) e conflittualità interna idonea a compromettere la normale attività dell'ente, e le irregolarità gestionali in tema di assunzioni e trattamenti economici, già oggetto di interlocuzione con l'ente vigilante nel 2024, con riconoscimento dell'assenza di procedure comparative e rilievo di variazioni retributive non autorizzate configurano gravi violazioni dei principi di trasparenza e corretta amministrazione;
- la mancata formalizzazione delle nomine degli organi di giustizia federale per parte significativa del quadriennio costituisce un'inattività deliberativa in un settore nevralgico per l'ordinamento sportivo ha determinato una condizione di illegittimità permanente che ha inficiato la validità stessa della composizione degli organi disciplinari per quasi l'intero mandato, privando gli atleti e i tesserati di un apparato di giustizia fondato su basi giuridiche certe. L'attività condotta in regime di pretesa prorogatio, in assenza di atti formali che la disponessero o di norme che la consentissero, ha creato un vuoto ordinamentale sintomatico dell'impossibilità di garantire un ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali;
- il disordine documentale e le criticità nella tenuta/ricostruzione degli atti deliberativi e degli archivi, come risultante dal verbale del Consiglio Federale del 5 novembre 2025 non costituiscono una mera irregolarità formale, ma rappresentano un sintomo macroscopico di disorganizzazione amministrativa tale da impedire la ricostruzione certa delle attività federali e la verifica della legittimità degli atti

adottati. La mancanza di traccia documentale per gran parte dell'attività deliberativa federale - aggravata dall'impossibilità di accedere agli archivi completi per l'omesso passaggio di consegne - integra pienamente il presupposto statutario dell'impossibilità di funzionamento degli uffici.

Più in dettaglio, i motivi posti a base dell'intervento commissariale possono essere ricondotti a quattro assi critici tra loro strettamente interconnessi (assetto ordinamentale e organi di giustizia; regolarità degli atti e delle delibere; organizzazione del personale e ruolo del Segretario Generale; tenuta amministrativo-contabile e rapporti di rendicontazione con l'ente vigilante), ciascuno dei quali rileva sia come *grave irregolarità gestionale* sia, in prospettiva funzionale, come indice dell'*impossibilità di funzionamento*. La nozione di "impossibilità di funzionamento", ai fini dell'intervento sostitutivo, non coincide necessariamente con un arresto totale e assoluto di ogni attività, ma ricomprende quelle situazioni in cui l'ente non è più in grado di garantire, con continuità e regolarità, le funzioni essenziali: tenuta delle sedute, produzione e conservazione degli atti, presidio dei controlli, rendicontazione e gestione del personale. In tale prospettiva, il parametro decisivo è la compromissione della "catena amministrativa" (delibera-verbalizzazione-archiviazione-controllo), poiché l'assenza o l'incertezza di tali passaggi rende impraticabile la verificabilità dell'azione e, quindi, l'ordinato funzionamento dell'ente. L'istruttoria, come sopra ricostruita, evidenzia che tale compromissione era già divenuta strutturale, alimentando un rischio attuale di discontinuità e di illegittimità diffusa.

La ricostruzione cronologica evidenzia il passaggio dalla vigilanza ordinaria all'intervento straordinario: nel 2024 emergono irregolarità amministrative (reclutamento e trattamenti economici) e il CIP attiva richieste di chiarimenti e formali rilievi; nel 2025 il quadro evolve in senso funzionale, con drastica riduzione della struttura operativa, conflittualità interna e irregolarità nella tenuta delle sedute; parallelamente si consolidano criticità ordinamentali e documentali (organi di giustizia e archivi) che incidono sulla verificabilità dell'azione federale.

Allorché tali elementi, valutati unitariamente, risultano persistenti e non adeguatamente rimossi, l'ente vigilante può ritenere superata la soglia di gravità che giustifica l'intervento sostitutivo.

Tale apprezzamento, nella specie, risulta sorretto da documentazione e non appare manifestamente illogico né sproporzionato.

La mancata adozione – per parte significativa del quadriennio 2022 - 2026 – di delibere formali di nomina degli organi di giustizia e della Procura federale, come riscontrato nella relazione istruttoria e come emerso nel Consiglio Federale del 5 novembre 2025, integra una disfunzione di natura ordinamentale che incide su un nucleo essenziale dell'autonomia federale: la capacità di esercitare la funzione disciplinare secondo regole certe e organi legittimamente costituiti.

In un ordinamento sportivo che affida alla giustizia interna la tutela di legalità, correttezza e parità di trattamento dei tesserati, la carenza strutturale di nomine formalizzate non si esaurisce in un vizio documentale, ma si traduce in un rischio sistemico di invalidazione/contestazione dell'attività svolta e, soprattutto, nella perdita di affidabilità dell'apparato di garanzia.

Tale situazione, protratta nel tempo e fronteggiata solo con iniziative tardive “a ridosso” dell'adozione della misura, è sintomatica sia di grave irregolarità nella gestione, sia di compromissione della capacità dell'ente di funzionare regolarmente.

Al riguardo, assume particolare rilievo che la stessa “priorità” del rinnovo degli organi di giustizia fosse già stata evidenziata nel documento di passaggio di consegne del 2022, rinvenuto solo successivamente e richiamato in sede consiliare, a conferma di una consapevolezza interna del problema non seguita da tempestivi adempimenti.

Né può attribuirsi efficacia sanante, ai fini del giudizio sui presupposti, alle nomine intervenute il 4 dicembre 2025, poiché esse risultano adottate soltanto a ridosso della deliberazione commissariale e dopo un lungo periodo di vacanza/irregolare copertura, con effetti già maturati sul piano del funzionamento. In tale contesto, l'ente vigilante ben poteva valorizzare il dato della protrazione e della gravità della carenza ordinamentale quale indice sintomatico della perdita di affidabilità complessiva dell'assetto di governance.

Il quadro di disordine documentale, attestato dal verbale del Consiglio Federale del 5 novembre 2025 e dalle risultanze istruttorie, assume rilievo determinante perché colpisce la “catena di legalità” dell'azione federale: la deliberazione, la sua registrazione, la sua conservazione e la sua conoscibilità.

Numerazioni errate o incerte, assenza di delibere formali su attività significative (tra cui assunzioni), difficoltà di accesso agli archivi, nonché la prassi di trasformare sedute in “riunioni informali” con conseguente omissione/irregolarità di verbalizzazione, denotano non già un episodio isolato ma un deficit organizzativo stabile. In termini giuridico-

funzionali, ciò significa impossibilità di ricostruire con certezza l'operato degli organi, di esercitare controlli interni ed esterni e di assicurare trasparenza e continuità amministrativa: elementi che, considerati unitariamente, integrano il presupposto dell'impossibilità di funzionamento e, sul versante della gestione, una grave irregolarità per violazione delle regole statutarie e regolamentari sulla regolare tenuta delle sedute e degli atti (art. 25.2 Statuto FISIP; artt. 31 e 38 Regolamento Organico FISIP).

In particolare, il verbale consiliare del 5 novembre 2025 dà conto che la numerazione delle delibere 2025 proseguiva erroneamente quella del 2024, con conseguente incertezza sulla sequenza cronologica e sulla stessa identificabilità degli atti.

La circostanza che, per talune attività rilevanti (come le assunzioni), non fosse reperibile alcuna delibera formale – essendosi fatto ricorso a mere informazioni verbali al Consiglio – evidenzia un deficit strutturale di tracciabilità e di controllo endofederale.

È significativo, infine, che il consulente legale abbia subordinato la possibilità di “sistemazione” dei registri all’“assoluta certezza” dell’esistenza e consistenza degli atti, presupposto dichiaratamente mancante: elemento che rafforza la conclusione circa l’oggettiva compromissione del funzionamento amministrativo.

La drastica riduzione della forza lavoro effettivamente operativa (con sostanziale “desertificazione” degli uffici) e la conflittualità interna tra Presidenza e Segreteria Generale, documentate dall’esposto del Collegio dei Revisori (10 luglio 2025) e dalle molteplici segnalazioni/PEC in atti, hanno inciso direttamente sulla capacità della Federazione di svolgere le attività minime di gestione, rendicontazione, supporto agli organi e organizzazione sportiva. In particolare, la figura del Segretario Generale – cui Statuto e Regolamento attribuiscono funzioni apicali di gestione amministrativa e di tenuta degli atti – si è trovata, secondo le risultanze istruttorie, in una condizione di oggettiva impossibilità di esercizio pieno e ordinato delle proprie competenze, con riflessi immediati su verbalizzazione, archiviazione e controllo di regolarità.

Il mancato passaggio di consegne tra Segretario uscente e subentrante, oltre a costituire indice di disorganizzazione, ha prodotto un effetto tipico di “interruzione di continuità” amministrativa, rendendo difficoltosa – se non impossibile – la ricostruzione tempestiva delle attività e la messa in sicurezza degli archivi, con conseguente compromissione del funzionamento complessivo.

Sul punto, l’esposto del Collegio dei Revisori fotografa una struttura di fatto non in grado di assicurare neppure l’ordinaria gestione, con una sola risorsa effettivamente in servizio,

circostanza che rende plausibile la diagnosi di “paralisi funzionale” già valorizzata nell’elenco dei rilievi. Le comunicazioni PEC in atti e i fatti contestati (tra cui la disabilitazione delle credenziali informatiche del Segretario Generale) evidenziano un conflitto interno tale da incidere direttamente sugli strumenti minimi di amministrazione e di conservazione della documentazione.

Inoltre, la stessa declaratoria di non valida costituzione del Consiglio Federale del 19 giugno 2025 per mancata convocazione del Segretario Generale (richiamata nella ricostruzione in fatto) costituisce un indice oggettivo di compromissione della regolarità degli organi e della continuità operativa.

Le criticità risalenti al 2024 in tema di reclutamento del personale (assenza di procedure comparative, bandi o commissioni) e di innalzamenti retributivi non autorizzati, nonché le anomalie contabili emerse in istruttoria (ritardi reiterati nella rendicontazione con conseguente mancato incasso di quote rilevanti del contributo CIP; spese prive di “aggancio” a impegni formalmente deliberati), evidenziano una gestione non allineata ai principi di sana amministrazione e di corretta allocazione delle risorse, peraltro di matrice pubblicistica. Tali profili assumono rilievo ai fini del commissariamento non solo perché integrano “gravi irregolarità”, ma perché alimentano il rischio di squilibrio finanziario e di contenziosi (anche lavoristici), incidendo sulla stessa capacità dell’ente di garantire l’ordinario svolgimento delle attività sportive e amministrative e di adempiere in modo tempestivo e verificabile agli obblighi verso l’ente sovraordinato.

Sotto tale profilo, la relazione istruttoria evidenzia che una quota relevantissima del contributo CIP – principale fonte di entrata federale – non risultava incassata per effetto di ritardi reiterati nella rendicontazione: circostanza che, di per sé, incide sulla capacità di assicurare continuità gestionale e programmatoria.

La presenza di spese prive di un corrispondente impegno formalmente deliberato, oltre a porre un problema di legittimità interna, compromette la verificabilità dei flussi e la possibilità di esercizio dei controlli, interni ed esterni, tipici di un ente che opera con risorse di matrice pubblicistica. In tale situazione, il commissariamento appare funzionalmente diretto anche a “mettere in sicurezza” i processi contabili e di rendicontazione, riducendo il rischio di aggravamento del disavanzo e di contenzioso, nonché di ulteriori conseguenze pregiudizievoli nei rapporti con l’ente vigilante.

Ne consegue che l’elenco dei rilievi già richiamati (paralisi funzionale, irregolarità gestionali, profili ordinamentali, disordine documentale) non fotografa una sommatoria di

criticità eterogenee, ma un unico quadro di disfunzione organizzativa e amministrativa, nel quale il deficit di regolarità degli atti e degli organi alimenta la crisi gestionale e, reciprocamente, la crisi del personale e della struttura rende impossibile assicurare la regolare produzione e conservazione degli atti. In tale prospettiva, la scelta del commissariamento si configura come risposta ripristinatoria a un rischio concreto per la continuità e la legalità dell'azione federale, senza che emergano – alla luce degli atti – alternative parimenti efficaci e meno invasive idonee a fronteggiare con immediatezza la situazione.

Il Collegio osserva che il giudizio sui presupposti non richiede che ciascuna criticità, isolatamente considerata, integri da sola la soglia della “gravità”, essendo sufficiente che il complesso degli elementi – per numero, natura, persistenza e reciproca interazione – evidenzii un deficit strutturale di governance e di funzionamento. Nel caso di specie, l'intreccio tra carenze amministrative, disordine documentale, incertezza ordinamentale e riduzione della capacità operativa determina un effetto complessivo di compromissione della regolarità dell'ente, idoneo a giustificare l'intervento sostitutivo, secondo un apprezzamento che non risulta né apodittico né smentito dagli atti.

Tali elementi, valutati unitariamente, evidenziano una situazione di oggettiva compromissione della capacità dell'ente di operare regolarmente. Sul piano dei principi, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia CONI – in fattispecie che coinvolgono provvedimenti commissariali – ha sottolineato che, quando l'atto assume natura afflittiva, esso si colloca nell'area delle decisioni che devono rispettare i canoni di tutela dell'ordinamento sportivo e della difesa; in tale prospettiva viene valorizzata la ratio di tutela della regolarità e della legalità sportiva, a fronte di disfunzioni o irregolarità rilevanti.

La misura del commissariamento appare proporzionata e necessaria in ragione del contesto, caratterizzato da: gravità e persistenza delle criticità gestionali e ordinamentali, compromissione dell'operatività e della tenuta amministrativa, rilevante esposizione mediatica con ricadute sull'immagine istituzionale, prossimità di un evento internazionale di primo rilievo quale Milano Cortina 2026.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio considera che, in presenza di criticità plurime e interdipendenti (personale, atti, organi di giustizia, rendicontazione, esposizione reputazionale), misure meno invasive – quali diffide, prescrizioni puntuali o richieste di adeguamento – rischiano di risultare ineffettive quando l'apparato amministrativo non è in

grado, per carenze strutturali, di attuarle in tempi compatibili con la tutela dell'interesse ordinamentale. La scelta commissariale appare quindi non manifestamente sproporzionata, in quanto diretta a ricostituire una capacità operativa minima e a mettere in sicurezza processi essenziali (archivi, delibere, rendicontazione), evitando l'aggravamento del disordine e l'ulteriore pregiudizio ai rapporti con l'ente vigilante e all'immagine istituzionale del movimento paralimpico.

In concreto, strumenti meno invasivi (diffide, prescrizioni, piani di rientro organizzativo, richieste di integrazione documentale) presuppongono un'amministrazione in grado di darvi esecuzione: occorrono una Segreteria operativa, archivi accessibili, flussi di verbalizzazione regolari, interlocuzione stabile con l'ente vigilante e capacità di rendicontazione tempestiva. Proprio questi presupposti risultavano compromessi, come emerge dagli esposti e dai verbali richiamati, sicché l'adozione di misure "graduali" avrebbe rischiato di restare sulla carta o di produrre risultati non tempestivi. In tale ottica, la scelta commissariale si presenta come strumento idoneo a ricostruire rapidamente un centro di imputazione amministrativa e a rimettere in sicurezza gli snodi essenziali (atti, personale, rendicontazione), riducendo il rischio di ulteriore deterioramento del quadro già precario.

Quanto all'accesso agli atti, l'asserita mancanza dei verbali del 15 dicembre 2025 non è idonea a determinare lesione del diritto di difesa, laddove – come accaduto – l'amministrazione abbia reso disponibili gli atti istruttori essenziali (relazioni, note, esposti e corrispondenze) idonei a rendere intelligibile il percorso decisionale e a consentire piena difesa in giudizio.

Per le suesposte ragioni, ogni ulteriore censura resta assorbita.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Non risultano fondate le censure relative alla convocazione e all'Ordine del giorno del Consiglio Nazionale del 15 dicembre 2025, né quelle inerenti al contraddittorio procedimentale.

Parimenti, la motivazione delle delibere impugnate, anche mediante richiamo *per relationem* alla Delibera di Giunta n. 95/2025 e alla documentazione istruttoria richiamata, risulta idonea a rendere sufficientemente intelligibili le ragioni dell'intervento.

Quanto ai presupposti del commissariamento il complesso delle criticità gestionali, organizzative, ordinamentali e documentali emerse in atti integra, in modo unitario, le condizioni statutarie di gravi irregolarità e/o impossibilità di funzionamento; la misura commissariale non appare manifestamente illogica né sproporzionata rispetto alla finalità ripristinatoria e di tutela dell'interesse dell'ordinamento paralimpico.

Sulle spese di lite

Ritiene questo Collegio che le spese di lite debbano essere compensate. La decisione trova giustificazione nella peculiare natura della controversia, caratterizzata da un intreccio di profili procedimentali, gestionali e ordinamentali che hanno imposto al Collegio un approfondito scrutinio dell'intera sequenza istruttoria e deliberativa.

La vicenda presenta infatti connotati di particolare complessità, sia per la molteplicità delle questioni sollevate (convocazione, contraddittorio, accesso, motivazione, presupposti sostanziali), sia per la necessità di ricostruire un quadro fattuale stratificato, sviluppatosi nell'arco di oltre un anno e documentato da fonti eterogenee (note interne, esposti, verbali, relazioni istruttorie, rassegna stampa).

Inoltre, il giudizio ha richiesto un approfondito bilanciamento tra l'autonomia dell'ente federale e i poteri di vigilanza dell'ente sovraordinato, in un contesto reso ulteriormente delicato dalla prossimità di eventi sportivi di rilievo internazionale e dall'esposizione mediatica della vicenda.

Pur essendo il ricorso infondato, il Collegio ritiene che la complessità oggettiva del quadro istruttorio, la natura non meramente oppositiva delle questioni trattate oltre alla natura non sanzionatoria del commissariamento impugnato, giustifichino la compensazione.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico presso il Comitato Italiano Paralimpico,
Sezione II

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità e complessità della vicenda;

- dispone la comunicazione della presente decisione alle parti presso i domicili digitali eletti;
- manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede del CIP, in data 25 marzo 2026.

Avv. Antonio Di Salvo

Presidente

Avv. Francesca Carnicelli

Componente, relatore

Depositato in Roma, in data 24 aprile 2026.